



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

La tassazione dei dividendi (*inbound e outbound*)

Fabio Aramini, partner

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni



Indice

- La tassazione dei dividendi **in uscita**
- La tassazione dei dividendi **in entrata**
 - Doppia imposizione economica
 - Doppia imposizione giuridica
- I riflessi delle sentenze della Corte di Giustizia sulla tassazione dei **capital gain**




La tassazione dei dividendi in uscita

- 27.11.04 – E-1/04 **Fokus** (EFTA) (PG/NOR)
- 14.12.06 – C-170/05 **Denkavit II** (PG/FRA)
- 8.11.07 – C-379/05 **Amurta** (PG/NL)




14.12.06

C-170/05 *Denkavit*



Ritenuta del
25% ridotta
al 5% DTT

Esclusione del
dividendo al 95%



• Giustificazioni

– Stesso regime se stabile organizzazione

- Lo scopo della normativa è evitare la doppia imposizione economica
- Dal momento che la Francia ha deciso di assoggettare a tassazione residenti e non residenti, il carico impositivo non può variare

– Principio di territorialità: senza ritenuta no imposizione

- Anche le società francesi non sono tassate


– Ripartizione della potestà impositiva

- Esenzione in Olanda: la Francia non può esimersi dal garantire un uguale trattamento




8.11.07

C-379/05 *Amurta*



Ritenuta del
25% ridotta
al 10% DTT

Esenzione



- **Giustificazioni**
- Ripartizione della potestà impositiva
 - L'Olanda ha rinunciato al suo potere impositivo quando il percipiente è un soggetto residente
- **Sulla rilevanza di un credito di imposta "pieno" convenzionale**
- Esistenza di un credito di imposta unilaterale
 - Svantaggio attuale vs. vantaggio potenziale (11.9.08 – C-43/07 *Arens-Sikken*, PF/NL)
- Esistenza di un credito di imposta convenzionale pieno



La tassazione dei dividendi in uscita: il principio

Ogni volta che è plausibile effettuare un paragone, **sotto il profilo soggettivo**, tra un non residente ed un residente (es. società di capitali percipiente non residente e società di capitali percipiente residente), la tassazione del primo non può essere peggiore rispetto a quella del secondo a meno che lo Stato del percipiente non si obblighi, convenzionalmente, a concedere un credito di imposta pieno



Alcune questioni aperte: il corretto paragone

- **Con chi fare il paragone?**
 - Omogeneità della forma sociale
 - Caso finlandese (pendente) **Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy**
 - Percipiente: SICAV lussemburghese
 - Non esiste un soggetto paragonabile ad una SICAV
 - SICAV paragonabile a *osakeyhtiö* (società per azioni) o un *sijoitusrahasto* (fondo di investimento)?
 - Fondi pensione scozzesi? 6.12.07, C-298/05, **Columbus Container** (SP/GER)



Alcune questioni aperte: il credito di imposta ordinario

- **Credito di imposta pieno vs. credito di imposta ordinario (convenzionale)**

- **Carry over (riporto in avanti) / Carry back (riporto all'indietro)?**

- Svantaggio di *cash flow*?

- 8.3.01 – C-397/98 – C/410/98 **Metallgesellschaft / Hoechst**

VS

- 3.10.06, C-290/04, **Scorpio** (PG/GER)

- 13.12.05 – C-446/03 **Marks & Spencer** (PG/UK)

- 15.4.08 – C-414/06 **Lidl Belgium** (PG/GER)

- Torna allo stato della fonte se non utilizzato?



La normativa italiana: profili di compatibilità con l'ordinamento comunitario

- **Limitata applicazione alle società ed enti soggetti alle imposte sul reddito**
 - Persone fisiche
 - Società, enti ed altri non soggetti alle imposte sul reddito
 - Caso C-247/08, Gaz de France (SAS/GER)
 - Fondi pensione
 - 26.6.08: invio di un parere motivato relativo al diverso trattamento dei dividendi percepiti da fondi pensione esteri



La normativa italiana: profili di compatibilità con l'ordinamento comunitario (2)

- **In attesa dell'emanazione della *with list* il riferimento è al vecchio decreto**
 - Solo Norvegia no Islanda / Liechtenstein
 - Normativa secondaria vs. scambio di informazioni?
 - 18.12.07, C-101/05, **A** (PG/SVE)




La normativa italiana: profili di compatibilità con l'ordinamento comunitario (3)

- **Utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.07**
 - Parere motivato 28.6.06 o comunicazione sui dividendi 19.12.03?
 - Caso pendente C-540/07, *Comm. v. Italy*
 - Altro?
 - No retroattività: 6.3.07 – C-292/04 **Meilicke** (PF/GER)



La mancata deduzione delle spese di produzione del reddito



- Giurisprudenza in tema di perdite
 - 12.6.03, C-234/01, **Gerritse** (PF/GER)
 - 6.7.06, C-346/06, **Conijn** (PF/GER)
 - 3.10.06, C-290/04, **Scorpio** (PF/GER)
 - 15.2.07, C-345/04, **Centro equestre** (PG/GER):
*“Per spese professionali direttamente connesse...
occorre intendere le spese che presentano un nesso economico diretto con la prestazione che ha dato
luogo all'imposizione in tale Stato e che sono
pertanto **inscindibili** da essa, come le spese di
viaggio e di pernottamento (25)”*
 - Procedura di infrazione contro il Portogallo in merito
all'applicazione della ritenuta su interessi corrisposti
a banche non residenti



La normativa italiana: profili di compatibilità con l'ordinamento comunitario (4)



- La normativa italiana non ammette la deduzione delle spese di produzione del reddito
 - Spese di consulenza fiscale
 - Interessi passivi su mutui garantiti da pegno su azioni?
 - 15.2.07, C-345/04, **Centro equestre** (GER): “ ... il luogo ed il momento in cui le spese sono state assunte sono irrilevanti (25)”
 - AG Juliane Kokott *Opinion* del 18 settembre 2008 nel caso pendente **Truck Center SA**: rileva?



La tassazione dei dividendi in entrata


- Doppia imposizione economica
 - **6.2.00 – C-35/98 *Verkooijen* (PF/NL)**,
 - 15.7.04 – C-315/02 *Lenz* (PF/AUS)
 - **7.9.04 – C-319/04 *Manninem* (PF/FIN)**,
 - 6.3.07 – C-292/04 *Meilicke* (PF/GER)
 - 12.12.06 – C-446/04 *FII* (PG/UK)
- Doppia imposizione giuridica
 - **14.11.06 – C-513/04 *Kerckhaert-Morres* (PF/BEL)**
 - 20.5.08 – C-194/06 *Orange European Smallcap Fund NV* (PG/NL)

6.2.00 – C-35/98



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Verkooijen



- **Giustificazioni**

- Incentivazione degli investimenti in Olanda

- Argomenti di natura economica non possono essere accettati

- Riduzione delle entrate fiscali

- Argomenti di natura economica non possono essere accettati

- Coerenza del sistema fiscale: evitare la doppia imposizione economica


- Società che distribuisce ed azionista sono due diversi contribuenti

7.9.04 – C-319/04



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Manninen



- **Giustificazioni**

- Territorialità

- Il principio non è pertinente nel caso di specie e non osta alla concessione di un credito d'imposta

- Coerenza del sistema fiscale: evitare la doppia imposizione economica

- Finalità: resta impregiudicata fino a quando esiste un nesso tra il credito e l'imposta sulle società

- Riduzione delle entrate fiscali

- Argomenti di natura economica non possono essere accettati

- Ostacoli di ordine pratico


- La determinazione è facile. Difficoltà non sono una giustificazione
- L'imposta è pari al minore dei due (12.12.06 – C-446/04 FIJ)

14.11.06 – C-513/04



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Kerckhaert-Morres



- **Discriminazione, restrizione o restrizione discriminatoria**
 - Discriminazione se:
 - Trattamento diverso situazioni comparabili
 - Stesso trattamento di situazioni diverse
 - La posizione dell'azionista non è diversa per il semplice fatto di subire una ritenuta



La tassazione dei dividendi in entrata: il principio

1. Il sistema adottato per i dividendi di fonte interna per ridurre o eliminare la **doppia imposizione economica** deve applicarsi (in modo non peggiorativo) ai dividendi di fonte comunitaria
 - Nel caso di adozione di un sistema di **credito di imposta** il trattamento non peggiorativo non significa rimborsare l'eccedenza di imposta estera
2. La riduzione o l'eliminazione della **doppia imposizione giuridica** non è un obbligo comunitario



La tassazione dei dividendi in entrata e l'ordinamento italiano

- Articolo 89 TUIR
- Articolo 165 TUIR
 - **Definitività dell'imposta assolta all'estero**
 - Non sono considerate imposte pagate a titolo "definitivo" quelle per le quali è possibile il rimborso totale o parziale
 - 20.5.08 – C-194/06 **Orange** (PG/NL)
 - *"una normativa nazionale che si fonda su un esame di elementi oggettivi e verificabili... va considerata come non eccedente quanto necessario per prevenire pratiche abusive quando... il contribuente è messo in grado, senza eccessivi oneri amministrativi, di produrre" gli "elementi..." 13.3.07, C-524/04 *Thin cap GLO**
 - » Quale soluzione?



Rilevanza dei casi della Corte ai fini della tassazione dei *capital gain*

Esiste una restrizione, discriminazione o restrizione discriminatoria?

“L’esonero sui dividendi, a vantaggio delle società madri residenti, mira a **prevenire un’imposizione a catena** degli utili delle consociate distribuiti alle società madri di queste ultime sotto forma di dividendi”

(14.12.06 – C-170/05 *Denkavit II*, par. 37)

“E’ il solo esercizio da parte di questo stesso Stato della sua competenza tributaria che... **genera un rischio di... doppia imposizione economica**”

(1 8.11.07 – C-379/05 *Amurta*, par. 38)